SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari europei avv. Enzo MOAVERO MILANESI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale l'avv. Enzo Moavero Milanesi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per gli affari europei;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei avv. Enzo Moavero Milanesi le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 17 novembre 2011, il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea, così come definite dall'art. 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 2.

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Ministro è in particolare delegato all'esercizio delle funzioni relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e normative dell'Unione;

b) alle attività inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 e all'Accordo interistituzionale del 28 gennaio 2008;

c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 11 del 2005;

d) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno;

e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Competitività, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea;

f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera *c)*, delle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni;

g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, del Regolamento del Consiglio dei Ministri, nonché alla presidenza della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91;

h) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

i) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;

l) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea;

m) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali, e alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;

n) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, e alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

o) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge comunitaria annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché la successiva attuazione;

p) alle attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11;

q) al coordinamento in ambito nazionale dell'attività conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;

r) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le Agenzie dell'Unione europea;

s) alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

t) alla promozione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

u) alla formazione di operatori pubblici e privati alla promozione nelle tematiche europee, nonché ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

Art. 3.

Il Ministro è altresì e in particolare delegato a:

a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 231

12A01804

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale prof. Fabrizio BARCA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico in materia di politiche per la coesione territoriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto l'articolo 7, comma 27 del citato decreto-legge n. 78 in cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, nonché il comma 28 che prevede la ricognizione delle risorse;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2007, recante istituzione del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 e, in particolare, gli articoli 25 e 27;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la coesione territoriale le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 17 novembre 2011, il Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale, dott. Fabrizio Barca, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;

b) a promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, promuovendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori. A tal fine, adotta le iniziative necessarie per assicurare un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per promuovere, ove necessario, interventi o azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *a)* il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e, limitatamente alle funzioni delegate dal presente decreto, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *b)* il Ministro per la coesione territoriale si avvale del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.

Art. 2.

1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro senza portafoglio dott. Fabrizio Barca è altresì delegato ad esercitare le funzioni di supervisione delle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di investimenti pubblici e affari economici, ivi incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento anche alla finanza pubblica, nonché di monitoraggio e valutazione degli andamenti economici.

2. Per l'adempimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo il Ministro Fabrizio Barca si avvale del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica.

Art. 3.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta ed attua gli indirizzi del Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza in materia di coesione territoriale e nelle altre materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Art. 4.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega;

c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 230

12A01805

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero GNUDI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Dott. Piero Gnudi è stato conferito l'incarico per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. Al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport, come anche specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Affari Regionali

1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per gli affari europei;

c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonché monitoraggio e impulso alla relativa attuazione;

d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione

di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

m) copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con il Ministro per gli affari europei;

n) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

o) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

p) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;

q) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

r) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

s) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

t) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonché, d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governane e azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale ed alla capacità negoziale del sistema delle autonomie;

u) attività anche normative connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse; cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

v) attività di coordinamento e indirizzo delle funzioni di gestione e certificazione dei Programmi Operativi Interregionali "Attrattoti culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico";

z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale.

2. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale.

3. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg.

Art. 3.

Turismo

1. Al dott. Piero Gnudi sono delegate in materia di turismo, in particolare, le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli territoriali di governo, della politica nazionale in materia di turismo volta allo sviluppo economico e produttivo del settore in Italia e all'estero; alla promozione e comunicazione dell'imma-

gine dell'Italia; alla promozione degli investimenti, sia in Italia che all'estero per la promozione del turismo e all'attrazione di capitali per investimenti nel settore;

b) proposta e predisposizione, anche di concerto con i Ministri competenti nei diversi settori, di testi normativi volti alla disciplina del turismo, con particolare riferimento alle professioni turistiche, alla semplificazione delle procedure, alla programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di rilevanza strategica;

c) sviluppo e promozione delle attività volte alla internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane ed alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di interesse turistico nazionale; promozione e sostegno del marchio Italia nel mondo;

d) cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la disciplina del turismo, nonché mediante la individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli utenti nel settore turistico;

e) coordinamento delle attività volte alla definizione di standard minimi qualitativi e sistema di rating, nonché di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico anche con riferimento all'Unione europea;

f) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti competenti e con le associazioni delle imprese di settore, con particolare riferimento alle reti, ai distretti turistici, ai circuiti nazionali di eccellenza, ai percorsi, ai prodotti e agli itinerari tematici omogenei volti a valorizzare il territorio, la cultura, le produzioni tipiche e le tradizioni popolari;

g) sostegno ad iniziative delle regioni, delle autonomie locali e degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e alla promozione del turismo sul territorio, anche attraverso progetti strategici nazionali di interesse turistico coinvolgenti vaste aree geografiche omogenee, al fine di una maggiore coesione economica e sociale delle politiche di settore;

h) definizione ed attuazione di piani di sviluppo, progetti e programmi, anche cofinanziati dall'Unione europea;

i) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico; cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico delle IPAB, ASP; valorizzazione, di concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse turistico-religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;

j) definizione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di norme generali in materia di istruzione turistica e dei livelli essenziali delle prestazioni; cooperazione istituzionale per la determinazione di indirizzi unitari in tema di formazione professionale turistica e per la promozione di interventi volti all'alta formazione di operatori turistici;

k) partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che operano in materia di turismo;

l) indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo, Automobile Club d'Italia, Club Alpino Italiano, nonché su strutture societarie pubbliche o partecipate a carattere nazionale le cui competenze sono esclusivamente volte al settore del turismo;

m) sviluppo di iniziative volte alla promozione di forme di vigilanza ed assistenza alla domanda turistica, con particolare riferimento ai "Buoni Vacanze" e al "Fondo nazionale di garanzia";

n) sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del «Sistema Italia» attraverso appropriate iniziative di comunicazione istituzionale;

o) coordinamento delle attività volte alla promozione del «Sistema Italia» connessa ai «grandi eventi», anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti «grandi eventi», con particolare attenzione all'Expo 2015, nonché alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati.

Art. 4.

Sport

1. In materia di sport al Ministro, sono delegati, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, alla vigilanza e all'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di *governance* in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la *governance*;

h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

i) predisposizione di testi di livello comunitario e di recepimento nella normativa nazionale in materia di sport e di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

l) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative iniziative normative.

Art. 5.

Altre competenze

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato – regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del Dipartimento degli affari regionali, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato regioni e dell'Ufficio per lo Sport.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 227

12A01806

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione pres. Filippo PATRONI GRIFFI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011 con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per Pubblica Amministrazione e la semplificazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 4 dicembre 2011, il Ministro senza portafoglio per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e di codificazione, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'uso delle tecnologie.

È altresì delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e amministrative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative alla semplificazione normativa e amministrativa, e alle riforme istituzionali. Il Ministro è inoltre delegato ad esporre alle Camere la posizione del Governo in tema di normativa primaria sul federalismo.

In raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica esercita le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

Sono altresì delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione

degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi pubblici, la. partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa ed all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività, in costante raccordo con il Ministro delegato all'attuazione del programma di Governo, di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile;

g) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, della legge 20 marzo 1975, 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150, in relazione agli aspetti di formazione del personale; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, al Formez, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) le attività di confronto e rappresentanza .internazionali sui temi oggetto della presente delega ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

l) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei Ministeri, nel Dipartimento della funzione pubblica, nel Dipartimento per le riforme istituzionali e nella struttura di missione "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

m) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

n) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

o) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

p) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

q) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

r) la definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

s) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di mobilità;

t) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

u) esercitare per le amministrazioni e gli enti pubblici, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della co-

municazione, il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi ed a facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante le medesime tecnologie, le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione, con riferimento alle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, anche avvalendosi degli strumenti e delle risorse finanziarie definiti allo scopo da provvedimenti normativi;

v) tutte le attività necessarie per assicurare, con le amministrazioni interessate e in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie per un adeguato uso delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini, con il superamento dei rischi di esclusione dall'uso medesimo.

Sono inoltre delegate al Ministro le seguenti funzioni in materia di semplificazione:

la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione;

le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato;

il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le PMI secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

la predisposizione o la coproposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente;

il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori;

il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione;

il coordinamento delle attività di consultazione, da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese.

Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'economia e le finanze per quanto riguarda le ricadute della riforma del bilancio sull'organizzazione e sui sistemi di gestione dei Ministeri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) a svolgere in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le riforme istituzionali, dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e della segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 22 bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, per le attività riguardanti l'innovazione tecnologica, in accordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, delle competenze tecniche di Digit p.a., e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 233

12A01807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea RICCARDI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo 1

Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi (di seguito, Ministro) è delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani;

f) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;

g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 2

Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;

d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a

favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato alle pari opportunità la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;

g) a promuovere e a coordinare le attività in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute.

Articolo 3.

Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4

Il Ministro è responsabile delle attività del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Articolo 5

Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

Articolo 6

Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione ed all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle

alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Articolo 7

Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Articolo 8

Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Articolo 9

Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Articolo 10

Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il Ministro si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri competenti in materia di politiche giovanili, politiche per la famiglia, ivi comprese le adozioni internazionali, di politiche antidroga, nonché in materia di servizio civile nazionale.

Articolo 11

Il Ministro è delegato a svolgere, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali delegato per le pari opportunità, le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le forme e le cause di discriminazione di carattere religioso, razziale ed etnico nonché il sostegno alle vittime di tratta, di violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102.

Articolo 12

Le funzioni ed i compiti di cui al presente decreto sono delegati a decorrere dal 17 novembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 229

12A01808

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa FORNERO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale la professoressa Elsa Fornero è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17 relativo al Dipartimento per le pari opportunità;

VISTA la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;

b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternità;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria,

dell'autoimpiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;

d) a promuovere la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche;

e) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché quelle previste dal DPR 14 maggio 2007, n. 101;

f) ad esercitare le funzioni di cui al Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 , art. 1, comma 19, lett. f, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n.233;

g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonchè volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale;

h) a promuovere, d'intesa con il ministro delegato per le politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;

i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari opportunità, compresa la compartecipazione al gruppo di alto livello per il gender mainstreaming nei fondi strutturali dell'Unione europea e a tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee;

l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonché l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche;

n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri,

o) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di sfruttamento e tratta delle persone;

p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di violenza sessuale e di genere e atti persecutori;

q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia mutilazioni genitali femminili nonché di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;

r) a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali;

s) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

t) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.115.

2. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.38.

3. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la realizzazione dei programmi del'Unione Europea in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

5. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti i gruppi, comitati e organismi europei ed internazionali aventi competenza in materia di diritti e pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea e delle altre organizzazioni internazionali.

6. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro è altresì delegato:

a) a promuovere azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere; a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi

di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali di parità e pari opportunità.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente delega si avvale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232

12A01809

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica e sviluppo della società dell'informatica al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prof. ing. Francesco PROFUMO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il prof. ing. Francesco Profumo è stato nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RITENUTO opportuno delegare funzioni specifiche in materia di innovazione e tecnologie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

DECRETA

Art. 1

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prof. ing. Francesco Profumo è delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative anche normative, di vigilanza e verifica e ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di: innovazione tecnologica; sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete; sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; diffusione della cultura informatica e digitale. A tale scopo, sono altresì delegate allo stesso Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti alla disciplina, alla promozione e alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

2. L'attività normativa derivante dall'introduzione delle nuove tecnologie nelle amministrazioni pubbliche è esercitata in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è delegato a presiedere il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, il Comitato dei ministri per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare nonché la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando, nella composizione e nelle attività di quest'organo, un'effettiva rappresentatività degli enti locali.

4. Sono altresì delegate al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione e attuazione di programmi e di piani di azione in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche realizzati mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; le funzioni relative alla definizione, valutazione, finanziamento e monitoraggio, anche avvalendosi degli strumenti e delle risorse finanziarie definiti allo scopo da specifiche disposizioni normative, di iniziative e di progetti in materia di innovazione tecnologica finalizzati a ridurre gli sprechi aumentando l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni pubbliche; a facilitare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, ad assicurare trasparenza all'azione amministrativa e ad aumentare la qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese; le attività volte ad assicurare lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie per un adeguato uso delle nuove tecnologie nei settori della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, nonché l'adeguamento alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione della normativa in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale;

b) le funzioni di coordinamento, impulso e promozione delle attività connesse alla Digital Agenda Europea, ivi compresa la definizione, in raccordo con i Ministeri interessati, di atti di indirizzo per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese e per il superamento dei rischi di esclusione dei cittadini dall'uso delle stesse, con particolare riferimento: alla diffusione dei contenuti e dei servizi attraverso connettività in larga banda; alla promozione delle connesse attività di ricerca e innovazione specie per quel che riguarda le piccole e medie imprese; all'attuazione di iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, ferme le competenze di cui all'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; alla promozione di nuove forme di commercializzazione elettronica;

c) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) in raccordo con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) per quanto concerne DigitPA, a esercitare le funzioni e i poteri spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni;

f) a esercitare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

6. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le ricadute degli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione sul bilancio dello Stato.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 228

12A01810

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Rossi Lorenzo Maria, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Rossi Lorenzo Maria, nato il 13 ottobre 1981 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Rossi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25 maggio 2006 in Italia presso la Università degli studi «Roma Tre»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Tenuto conto che ha conseguito una laurea specialistica in Economia, presso la stessa Università nel giugno 2009;

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Rossi Lorenzo Maria, nato il 13 ottobre 1981 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01621

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Daniela Venegoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Daniela Venegoni, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Kin-

derkrankenschwester» conseguito in Svizzera al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «infermiere pediatrico»;

Acquisito, nella seduta del 15 ottobre 2009, il parere della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206 del 1997;

Vista la nota ministeriale prot. n. 64699-P del 24 dicembre 2009 con la quale si comunica all'interessata che il riconoscimento del predetto titolo professionale, su conforme parere della predetta Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale teorico-pratica oppure, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi in un polo formativo universitario;

Vista la nota in data 15 gennaio 2010 con la quale la sunnominata Maria Daniela Venegoni ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Visto la relazione finale in data 19 dicembre 2011 del Presidente del Corso di laurea in «infermieristica pediatrica» - I facoltà di medicina ed odontoiatria dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» che, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Maria Daniela Venegoni;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Kinderkrankenschwester», conseguito il giorno 10 ottobre 1981 dal «Schwesternschule Kinderspital Zürich» con sede a Zurigo (Svizzera), alla sig. ra Maria Daniela Venegoni, nata a Glarus (Svizzera) in data 10 aprile 1959, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

La sig.ra Maria Daniela Venegoni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01292

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marlena Magdalena Pelechacz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marlena Magdalena Pelechacz, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapia» conseguito nell'anno 2011 presso l'«Wyzsza Szkola Fizjoterapii z siedzibą we Wroclawiu» con sede in Wroclaw (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Il titolo «Magister Fizjoterapia», conseguito il 12 luglio 2011 presso la «Wyzsza Szkola Fizjoterapii z siedzibą we Wroclawiu» con sede in Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Marlena Magdalena Pelechacz, nata a Gorlice (Polonia) il giorno 9 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01293

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Calin Daniel Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Calin Daniel Stefan, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneofiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di settembre 2010 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes"» con sede a Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di settembre 2010 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes"» con sede a Timisoara (Romania) dal sig. Calin Daniel Stefan, nato a Timisoara (Romania) il 29 settembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01294

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Medugno, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dal-l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Silvia Medugno Peier, cittadina

Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo «Krankenschwester» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Visto che la richiedente ha conseguito il titolo con il solo cognome Medugno;

Visto l'Attestato rilasciato dalla Croce Rossa Svizzera, Autorità competente, in data 24 ottobre 2011;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Krankenschwester», rilasciato l'8 aprile 1988 dalla «Die Freie Evangelische Krankenpflegeschule Neumünster» con sede a Zollikerberg (Svizzera), alla sig. ra Silvia Medugno, nata a Grottolella (Avellino) il giorno 12 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Silvia Medugno è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01295

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grazielle Dos Santos Barauna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grazielle Dos Santos Barauna ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in «Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il diploma di laurea in «Fisioterapia» rilasciato il 30 aprile 2003 dalla «Universidade São Marcos» con sede a São Paulo (Brasile), alla sig.ra Grazielle Dos Santos Barauna, nata a Campinas (Brasile) il giorno 20 giugno 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. n. 741/94).

2. La sig.ra Grazielle Dos Santos Barauna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01296

DECRETO 1° febbraio 2012.

Modificazioni al decreto 22 novembre 2011, di riconoscimento alla sig.ra Iliana Bednarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 22 novembre 2011 con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Iliana Bednarova il titolo di «Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato in data 10 giugno 2009 con il n. LE*01597 dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la comunicazione della sig.ra Iliana Bednarova in data 23 gennaio 2012 nella quale l'interessata segnala che nel menzionato decreto del 22 novembre 2011 si fa erroneamente riferimento al titolo «Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato in data 10 giugno 2009 anziché al titolo «Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")» rilasciato in data 10 giugno 2011;

Preso atto che nel predetto decreto in data 22 novembre 2011, per mero errore materiale, nel quinto «Visto» della premessa, recita: Vista l'istanza del 6 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iliana Bednarova nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26 marzo 1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato in data 10 giugno 2009 con il n. LE*01597 dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Preso atto altresì che in detto decreto, sempre per mero errore materiale, all'art. 1 del dispositivo si fa riferimento al titolo di «Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca – in data 10 giugno 2009 con il n. LE*01597;

Vista la documentazione agli atti dalla quale effettivamente risulta che il titolo di cui sig.ra Iliana Bednarova ha chiesto il riconoscimento al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo è «Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")» rilasciato in data 10 giugno 2011;

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 22 novembre 2011 nel quinto «Visto» della premessa, nonché all'art. 1 del dispositivo;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

Il quinto Visto del decreto dirigenziale in data 22 novembre 2011, è così sostituito: Vista l'istanza del 6 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iliana Bednarova nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26 marzo 1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato in data 10 giugno 2011 con il n. LE*01597 dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo";

Art. 2.

L'art. 1 del decreto dirigenziale in data 22 novembre 2011, è così sostituito: A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MuDr.")" rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca – in data 10 giugno 2011 con il n. LE*01597 alla sig.ra Iliana Bednarova, nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26 marzo 1986, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 3.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 22 novembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1° febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A01711

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Maddalena Scimia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emilia Maddalena Scimia nata a Bamberg (Germania) il giorno 8 ottobre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 15 luglio 2010 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania – in data 15 luglio 2010 alla sig.ra Emilia Maddalena Scimia, nata a Bamberg (Germania) il giorno 8 ottobre 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Emilia Maddalena Scimia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 1° febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A01712

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Cristina Simbrac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 5 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihaela Cristina Simbrac nata a Timisoara (Romania) il giorno 10 novembre 1970, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 12 novembre 1996 con il n. 371 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timisoara - Romania – in data 12 novembre 1996 con il n. 371 alla sig.ra Mihaela Cristina Simbrac, nata a Timisoara (Romania) il giorno 10 novembre 1970, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Mihaela Cristina Simbrac è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A01713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Lodi.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI LODI

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010;

Visto il decreto n.1 del 5 gennaio 2011 con il quale veniva ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Lodi per le controversie individuali del lavoro, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata;

Vista la nota della U.I.L. prot. 484 pervenuta in data 18 gennaio 2012, con la quale venivano comunicate le dimissioni del sig. Sebastiano Caruso da componente effettivo della Commissione di Conciliazione con la contestuale designazione del sig. Francesco Montinaro;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

il sig. Francesco Montanaro nato a Brindisi il 10/01/1958 è nominato membro effettivo nella Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lodi, 24 gennaio 2012

Il direttore territoriale: FABRIZI

12A01249

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 gennaio 2012.

Scioglimento della società «Eurocoop Service Società Cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 novembre 2010, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Eurocoop Service Società Cooperativa», con sede in Bari, costituita in data 20 dicembre 2006 con atto a rogito del Notaio dott. Speranza Patrizia di Altamura (Bari), n. REA BA-492431, C.F. 06528580720, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18 settembre 1958, con studio in Bari, Via Cardassi n. 59 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01247

DECRETO 9 gennaio 2012.

Scioglimento della società «Legnocostruzione Società cooperativa a responsabilità limitata», in Policoro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2.08.2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento ispettivo del 26.11.10, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Legnocostruzione Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Policoro (Matera), costituita in data 18.06.04 con atto a rogito del notaio dott. Carriero Brunella di Matera, n. REA MT-72761, codice fiscale n. 01103710776, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Marisa Clemente, nata ad Altamura (Bari) il 14.06.1976 con studio in Altamura (Bari), via Vittorio Veneto n. 29 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01248

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.S.T. Stella del Sud Trasporti – Piccola Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.», in Quarto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 19 ottobre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «S.S.T. Stella del Sud Trasporti - Piccola Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Russo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Antonio Russo, pervenuta in data 20 dicembre 2011, con la quale non accetta l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966 con studio in Via del Rione Sirignano n. 7 - Napoli 80121, è nominato commissario liquidatore della società «S.S.T. Stella del Sud Trasporti - Piccola Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), C.F. 07653410634, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente D.D. 19 ottobre 2011, in sostituzione del dott. Antonio Russo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01246

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012.

Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia. (Deliberazione n. 41/12/Cons).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 25 gennaio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108 così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, recante «Modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 18 dicembre 2009, L 337;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la raccomandazione della commissione del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la raccomandazione della commissione relativa all'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 (Raccomandazione *NGA)*;

Vista la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2012 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione» pubblicata nel sito web dell'Autorità il 18 gennaio 2012 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato in particolare l'art. 33 della delibera n. 1/12/CONS che prevede l'avvio di uno specifico procedimento volto definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra;

Considerate le specificità dei mercati in fase di espansione, quali quello dei servizi di accesso su reti di nuova generazione, che suggeriscono l'adozione di metodologie, come il Discounted Cash Flow (DCF), in grado di tenere in debito conto l'effetto sui costi del rapido incremento della penetrazione dei servizi;

Considerato che la delibera n. 1/12/CONS prevede altresì che nella determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia si garantisca una corretta remunerazione del costo del capitale impiegato attraverso l'applicazione, oltre che di un opportuno WACC, anche di un adeguato premio di rischio da applicarsi negli specifici casi indicati dalla stessa delibera n. 1/12/CONS;

Considerato che la delibera n. 1/12/CONS specifica che il premio di rischio sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia, e che i criteri per il calcolo del suddetto premio di rischio saranno definiti nell'ambito del procedimento previsto per lo sviluppo del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi su rete in fibra;

Ritenuto opportuno, ai fini della definizione del modello di costo nonché della determinazione dei valori del WACC e del premio di rischio, avvalersi della collaborazione di una società di consulenza di comprovata esperienza nel settore che verrà a breve selezionata dall'Autorità;

Considerato che l'art. 33 della delibera n. 1/12/CONS prevede inoltre che nell'ambito del procedimento volto alla definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra saranno individuate altresì le aree dove sussiste una competizione sostenibile ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso;

Considerate le attività di verifica e di monitoraggio delle condizioni concorrenziali del mercato di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della delibera n. 1/12/CONS;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a) la definizione di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up per la determinazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in fibra di Telecom Italia;

b) il calcolo del valore del WACC e del premio di rischio;

c) l'individuazione delle aree in cui sussiste una competizione sostenibile ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.

2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Giancarlo Ferraiuolo, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La decorrenza del termine di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

12A01745

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 13 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio provinciale di Cagliari. (Decreto n. 2).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti in particolare, gli articoli 53, comma 1, e 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del citato decreto n. 267/2000, che disciplinano la decadenza del presidente della Provincia e lo scioglimento dei consigli provinciali;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della Provincia, e, sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della Provincia sono svolte dal vicepresidente;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante norme in materia di scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che, nei casi previsti dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento dei consigli provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010 sono stati eletti il consiglio provinciale e il presidente della Provincia di Cagliari nella persona del dott. Graziano Milia;

Atteso che il consiglio provinciale di Cagliari, con deliberazione n. 119 del 29 dicembre 2011, ha dichiarato la decadenza del presidente della Provincia ai sensi del citato decreto legislativo n. 287/2000 (Titolo III, Capo *II)*;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1/1 del 4 gennaio 2012, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio provinciale di Cagliari e si dà atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente e che, sino alle predette eleziono, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Cagliari è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 287, sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della Provincia il consiglio e la giunta provinciale di Cagliari rimangono in carica e le funzioni del presidente della Provincia sono svolte dal vicepresidente.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è comunicato al Consiglio regionale, al Parlamento e al Prefetto competente per territorio, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 gennaio 2012

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Scioglimento del Consiglio provinciale di Caglia

Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia di Cagliari, nella persona del dott. Graziano Ernesto Milia, sono stati eletti nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 aggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010.

Il citato amministratore, a seguito della comunicazione della decisione della Corte di Cassazione Sez. III, datata 21 dicembre 2011, con nota prot. n. 134166 del 24 dicembre 2011 ha comunicato di considerarsi decaduto ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 119 del 29 dicembre 2011, a dichiarato la decadenza del Presidente della Provincia.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, al primo comma, stabilisce che «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente dal vicesindaco e dal vicepresidente».

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dall'art. 53, primo comma e dall'art. 141, primo comma, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio provinciale di Cagliari, dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente che avverranno con il primo turno elettorale utile, come previsto dal comma 4 dello stesso art. 141. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

L'assessore: RASSU

12A01622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)

Elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) comunica che le elezioni dei componenti per l'Assemblea dei Delegati, per il quadriennio 2012 – 2016, si svolgeranno il giorno 2 luglio 2012.

Possono essere eletti componenti l'Assemblea dei Delegati gli Iscritti alla CNPADC alla data del 30 settembre 2011 - presenti nell'elenco degli elettori approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2012 - che facciano pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio del 2 aprile 2012.

La candidatura deve essere inviata, a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione presso la sede della CNPADC in Roma, Via Mantova 1 (CAP 00198), all'attenzione della Direzione Studi, Affari Legali e Generali (indirizzo PEC: ufficio.legale@pec.cnpadc.it); unitamente alla candidatura dovrà essere prodotta dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005 e la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 27 dello Statuto.

La candidatura è dichiarata inammissibile se non perviene - unitamente alla allegata dichiarazione attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità - nel termine perentorio del 2 aprile 2012.

L'elenco degli elettori sarà dalla CNPADC trasmesso per la sua pubblicazione agli Ordini locali entro la data del 28 febbraio 2012.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito web della CNPADC (www.cnpadc.it), ove sono disponibili, per maggiori informazioni, lo Statuto e il Regolamento delle Procedure Elettorali dei Componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

12A01770

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3113
Yen	100,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,000
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,83020
Fiorino ungherese	291,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,1783
Nuovo leu romeno	4,3523
Corona svedese	8,8215
Franco svizzero	1,2087
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6225
Kuna croata	7,5750
Rublo russo	39,2870
Lira turca	2,3076
Dollaro australiano	1,2161
Real brasiliano	2,2636
Dollaro canadese	1,3088
Yuan cinese	8,2763
Dollaro di Hong Kong	10,1682
Rupia indonesiana	11791,87
Shekel israeliano	4,8950
Rupia indiana	64,7060
Won sudcoreano	1467,38
Peso messicano	16,6601
Ringgit malese	3,9509
Dollaro neozelandese	1,5747
Peso filippino	55,715
Dollaro di Singapore	1,6370
Baht tailandese	40,611
Rand sudafricano	9,9577

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01737

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3274
Yen	102,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,812
Corona danese	7,4328
Lira Sterlina	0,83495
Fiorino ungherese	289,65

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,1773
Nuovo leu romeno	4,3505
Corona svedese	8,8285
Franco svizzero	1,2114
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6290
Kuna croata	7,5823
Rublo russo	39,5590
Lira turca	2,3191
Dollaro australiano	1,2251
Real brasiliano	2,2853
Dollaro canadese	1,3199
Yuan cinese	8,3614
Dollaro di Hong Kong	10,2927
Rupia indonesiana	11791,74
Shekel israeliano	4,9116
Rupia indiana	65,2350
Won sudcoreano	1480,91
Peso messicano	16,8232
Ringgit malese	3,9878
Dollaro neozelandese	1,5814
Peso filippino	56,109
Dollaro di Singapore	1,6519
Baht tailandese	40,791
Rand sudafricano	10,0158

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01738

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3288
Yen	102,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,985
Corona danese	7,4320
Lira Sterlina	0,83665
Fiorino ungherese	290,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6989
Zloty polacco	4,1971
Nuovo leu romeno	4,3535
Corona svedese	8,8045
Franco svizzero	1,2103
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6300
Kuna croata	7,5857
Rublo russo	39,5546
Lira turca	2,3331
Dollaro australiano	1,2295
Real brasiliano	2,2882
Dollaro canadese	1,3219
Yuan cinese	8,3717
Dollaro di Hong Kong	10,3056
Rupia indonesiana	11855,69
Shekel israeliano	4,9390
Rupia indiana	65,5830
Won sudcoreano	1483,80
Peso messicano	16,8765
Ringgit malese	4,0004
Dollaro neozelandese	1,5896
Peso filippino	56,132
Dollaro di Singapore	1,6548
Baht tailandese	40,861
Rand sudafricano	10,0959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01739

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 2,7 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2012).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012, se spettante nella misura intera, è pari a € 135,43; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 24.377,39 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 324,79; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 33.857,51.

12A01743

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2012, recante: «Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 – serie generale – del 10 febbraio 2012).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, alla pag. 3, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quattordicesimo capoverso delle premesse, dove è scritto : «…, adottata nella riunione del *13 22* gennaio 2012;…», leggasi: «…, adottata nella riunione del *13* gennaio 2012;…».

12A01797

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2012, recante: «Nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 - serie generale - del 10 febbraio 2012).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, alla pag. 5, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'undicesimo capoverso delle premesse, dove è scritto : «…, adottata nella riunione del *13 22* gennaio 2012;…», leggasi : «…, adottata nella riunione del *13* gennaio 2012;…».

12A01798

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-039) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00